

Ricorrente obbligato al versamento
aliquota del contributo integrativo



ORIGINALE

19660 / 2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - R.G.N. 10025/2013
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Cron. 19660
- Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere - Rep. e.l.

Processo
civile -
Magistrati
onorari -
Esercizio di
funzioni di
appello non
previsto
tabellamente
-
Conseguenze

ha pronunciato la seguente

Ud. 27/04/2016

SENTENZA

PU

sul ricorso 10025-2013 proposto da:

ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA,

che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2016

CAR SNC

928

Handwritten signature

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1497/2012 del TRIBUNALE di
REGGIO CALABRIA, depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

udito l'Avvocato _____ per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

L. P. -
2

I FATTI

Nel 2009 la [redacted] Car s.n.c., quale cessionaria di un credito per risarcimento danni alla vettura vantato da Roberto Cotroneo, citava in giudizio il danneggiante Enrico [redacted] e la compagnia assicuratrice per la r.c.a. di questi, Aurora Ass.ni s.p.a..

La causa veniva iscritta a ruolo dal convenuto [redacted], atteso che l'attrice, avendo nelle more concluso una transazione con la compagnia di assicurazioni e ricevuto il pagamento non provvedeva alla iscrizione a ruolo. Il giudice di pace rigettava la domanda risarcitoria condannando la [redacted] Car alla refusione delle spese.

La società cessionaria del credito, I [redacted] Car, proponeva appello denunciando che la sentenza fosse stata emessa a contraddittorio non integro non essendo stato notificato l'atto alla compagnia di assicurazioni con la quale aveva transatto e che la domanda risarcitoria non avrebbe potuto essere integralmente rigettata non avendo contestato [redacted] altro che la quantificazione dei danni.

Si costituivano in giudizio sia I [redacted], affermando che la cessione del credito non gli era stata notificata e quindi era inopponibile nei suoi confronti, sia la UGF, già Aurora Ass.ni s.p.a., affermando di aver provveduto a pagare i danni prima dell'instaurazione del giudizio concludendo una transazione con la cessionaria appellante, e quindi che nessuna domanda avrebbe potuto essere giudizialmente rivolta nei suoi confronti.

Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza qui impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l'appello della [redacted] Car affermando che il primo giudice si era pronunciato *ultra petita* laddove aveva statuito sull'*an* del sinistro, avendo il convenuto, costituitosi, contestato solo il *quantum*, quindi dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo l'assicurazione [redacted] corrisposto al danneggiante una somma a saldo del dovuto per il risarcimento dei danni prima dell'inizio del giudizio. Condannava [redacted] al pagamento delle spese del grado.

Enrico propone tre motivi di ricorso per cassazione nei confronti di Car s.n.c. e UGF Aurora Assicurazioni per la cassazione della sentenza n. 1497\2012, depositata dal Tribunale di Reggio Calabria il 28.9.2012.

Resistono con distinti controricorsi la Car s.n.c. e la Unipol Ass.ni s.p.a., già UGF Ass.ni s.p.a.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia la violazione della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, lamentando che la sentenza di appello sia stata emessa da un giudice onorario, laddove la circolare prevede che ai magistrati onorari sia preclusa la possibilità di pronunciare in giudizi di appello.

Il motivo è **infondato**.

In assoluto, non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (Cass. n. 6964 del 2011).

Quanto alla natura delle circolari, questa Corte ha già più volte affermato che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari costituiscono fonti normative di secondo grado, e come tali non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge (Cass. n. 466 del 2016; Cass. n. 727 del 2013; Cass. n. 1376 del 2012).

Con particolare riguardo ai provvedimenti giudiziari pronunciati dai giudici onorari va quindi puntualizzato che :

- va escluso che le circolari del C.S.M. possano introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge;
- -il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata;
- i giudici onorari appartengono all'ufficio giudiziario del quale fanno parte non diversamente dai magistrati ordinari;
- ad essi è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge ed in particolare, come nella specie, è ad essi delegabile lo svolgimento delle funzioni di appello: l'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, esclude la delegabilità esclusivamente della competenza a trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori (v. Cass. n. 18002 del 2012).

In riferimento alla questione sottoposta all'attenzione della Corte dal ricorrente, correttamente risolta dalla corte d'appello, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto : "Laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, nella ripartizione tabellare, alla competenza dei g.ot., ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelari e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce una semplice irregolarità".

Con il **secondo motivo**, il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il motivo è inammissibile in quanto in relazione ad esso il ricorso si presenta assemblato, presentando la riproduzione successiva di diversi atti giudiziari delle fasi di merito senza una chiara indicazione in ordine al fatto decisivo non adeguatamente considerato la cui omessa considerazione minerebbe radicalmente l'esistenza stessa della motivazione, nella nuova e più ristretta accezione normativa di rilevanza del vizio di motivazione *pro tempore* vigente.

Con il **terzo motivo** denuncia poi la violazione di legge, in relazione all'art. 345 c.p.c. e la presenza di un *error in procedendo*. Sostiene che solo in appello sarebbe stato prodotto il documento, attestante l'intervenuta transazione, volto a dimostrare la cessazione della materia del contendere e comunque nei confronti di un solo dei due condebitori solidali evocati in giudizio (e cioè nei soli rapporti tra l'assicurazione e il cessionario del credito, nei cui confronti il credito era stato estinto tra la notifica del ricorso e l'iscrizione a ruolo, cosicchè l'attore-cessionario non provvedeva ad iscrivere) e che il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto, né tanto meno avrebbe potuto legittimamente dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che il secondo condebitore rimaneva ancora esposto alle eventuali pretese dell'attore.

Il motivo è del tutto infondato, avendo il giudice di appello implicitamente ritenuto indispensabile la produzione documentale, atta a far venir meno l'interesse alla pronuncia nel merito, atteso che l'avente diritto alla corresponsione della somma pari al dovuto a titolo di risarcimento del danno (la cessionaria del credito) era stato integralmente soddisfatto prima ancora dell'inizio del primo grado di giudizio dalla compagnia di assicurazioni, né tanto meno il ricorrente, oltre a dolersi genericamente della pronuncia, evidenzia l'esistenza di una pretesa residua rispetto alla quale avrebbe potuto temere una condanna.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Liquidava le spese in favore dei controricorrenti in euro 1200,00 ciascuno, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27 aprile 2016


Il Consigliere estensore

Lina Rubino



Il Presidente

Roberta Vivaldi



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 3 OTT. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

